

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 673-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PROVERA)

Comunicata alla Presidenza il 18 marzo 2002

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale di Germania, con allegato, fatto a Roma il 23 settembre 1999

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

**col Ministro dell'economia e delle finanze**

**e col Ministro per i beni e le attività culturali**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 2001

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge, testo del Governo e testo proposto dalla Commissione .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale di Germania, firmato a Roma il 23 settembre 1999, che mira a facilitare la produzione in comune fra i due Paesi di opere cinematografiche, di *fiction* e di animazione, nonché di documentari, purché tali opere, per le loro qualità artistiche e tecniche, possono contribuire a una maggiore conoscenza reciproca e siano competitive dal punto di vista commerciale. Le regioni dell'Accordo si fondano peraltro sull'esigenza di adeguare il precedente Atto internazionale in materia, risalente al 27 luglio 1966, all'evoluzione subita dalla legislazione interna e internazionale nel settore cinematografico.

Valido per un biennio, ma rinnovabile tacitamente per altri due anni, l'Accordo in oggetto disciplina dettagliatamente i diversi profili della coproduzione cinematografica ed estende alle opere realizzate attraverso tale coproduzione i medesimi vantaggi previsti per i film nazionali nei due Paesi. Si segnala peraltro che l'articolo 3, nello stabilire quale sia l'autorità italiana competente ad approvare i progetti di coproduzione cinematografica, reca ancora la denominazione «Dipartimento dello spettacolo» del Ministero per i beni e le attività culturali, mentre - come è noto - in base alla nuova organizzazione del Ministero susseguente l'emanazione del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, si deve fare riferimento alla Direzione generale per il cinema.

L'articolo 4 stabilisce che i produttori debbano possedere i requisiti previsti dalle rispettive legislazioni nazionali, mentre l'articolo 7 consente la partecipazione a questo tipo di produzioni anche di personale con cittadinanza di altro Paese dell'Unione europea ovvero - previo consenso delle autorità competenti - di Paese non appartenente all'Unione, e l'articolo 8 fissa le condizioni per la partecipazione a produzioni multilaterali.

L'articolo 9 prevede il rispetto di un equilibrio finanziario, creativo, artistico e tecnico nella realizzazione di un film in coproduzione, mentre l'articolo 14 riguarda la partecipazione dei film in coproduzione ai festival internazionali.

Infine, l'articolo 15 prevede la possibilità di alcune deroghe alle disposizioni dei precedenti articoli, e l'articolo 17 istituisce una Commissione mista per verificare le condizioni di applicazione dell'Accordo.

L'allegato all'Accordo, da ultimo, contiene le norme di procedura che definiscono i termini e le modalità per l'approvazione dei progetti e stabiliscono i requisiti del contratto di coproduzione.

Dall'attuazione dell'Accordo deriveranno oneri di importo molto limitato, quantificati all'articolo 3 del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, nel testo presentato dal Governo, in lire annue 14 milioni a decorrere dal 2001. È stato quindi necessario modificare la clausola di copertura, indicando l'importo in euro e spostando di un anno in avanti la decorrenza degli effetti finanziari.

PROVERA, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

12 marzo 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERI DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: TAROLLI)

12 marzo 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola finanziaria indicata nell'articolo 3, comma 1, sia riformulata nei seguenti termini: «All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 7.230 euro annui ogni quadriennio a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DEL GOVERNO

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale di Germania, con allegato, fatto a Roma il 23 settembre 1999.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire annue 14 milioni ogni quadriennio a decorrere dal 2001, si provvede, **per l'anno 2001**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in **7.230 euro annui** ogni quadriennio a decorrere dal **2002**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2002-2004**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero **dell'economia e delle finanze** per l'anno finanziario **2002**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

*Identico.*

